# **PATTO DI COLLABORAZIONE**

**TRA ASSOCIAZIONE E AMMINISTRAZIONE**

Nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del **Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani**, di seguito denominato Regolamento Beni Comuni.

**PREMESSO**

* Che l’art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
* che il Comune di Belmonte Mezzagno (PA), in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con atto del C.C. n. 5 del 18/04/2017 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
* che l’Amministrazione individua nell’Ufficio Tecnico Comunale l’interfaccia che cura i rapporti con Associazioni/Comitati e cittadini per pervenire alla stesura dei **Patti di Collaborazione** come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa, che nel caso in esame definisce.

Tutto ciò premesso, si stipula:

**TRA**

Il Comune di Belmonte Mezzagno (PA), rappresentato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile Settore Tecnico del Comune di Belmonte Mezzagno (PA),

**E**

l’Associazione/la Società con sede nel Comune di Belmonte Mezzagno (PA), via (cod. fisc. \_\_\_\_ ), costituita in data rappresentata dal Presidente pro-tempore

Sig. nato a il ;

* 1. **OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA**

Il presente **Patto di Collaborazione** definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l’Associazione/Società , che ha come finalità la gestione condivisa di un bene comune e favorire il miglioramento della qualità e della quantità di iniziative presenti nel territorio

 **2. MODALITA’ DI AZIONE**

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell’efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

**3. IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’**

**L’Associazione/ la Società si impegna a:**

* eseguire lavori di
* svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso;
* verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri;
* dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione;
* utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di Collaborazione;
* attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune, tenendo anche conto, di interventi e progetti già in essere nell’area;
* non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
* dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni…);

 **4. IMPEGNI DEL COMUNE**

**Il Comune si impegna a:**

* fornire alla Associazione/Società tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento dei Servizi interni all’Amministrazione Comunale;
* realizzare, se necessario, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili;
* promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;
* affiancare l’Associazione/Società nella cura delle relazioni con il territorio, facilitando anche il reperimento di eventuali fonti di sponsorizzazione e nella valutazione delle proposte di coinvolgimento nelle attività presentate da soggetti terzi;
* concedere temporaneamente beni, strumenti, arredi e materiali di consumo al fine di garantire lo svolgimento delle attività, secondo quanto richiesto e concordato in sede di tavolo di coprogettazione.

 **5. COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI**

L’Associazione/Società solleva il comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati/dipendenti riguardante lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto di collaborazione. L’Associazione/Società garantisce che gli eventuali volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile verso terzi.

 **6. FORME DI SOSTEGNO**

Il Comune come previsto dal Regolamento e come concordato con l’Associazione/Società, sostiene la realizzazione delle iniziative attraverso l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto.

* 1. **7. DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE**
1. Il presente Patto di Collaborazione ha durata fino al a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica che l’accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione.
2. L’utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto di Collaborazione.
3. Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.
4. Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con preavviso di tre mesi**.**
5. Per tutto quanto non previsto nel presente patto si rinvia alla normativa vigente con particolare riferimento all' art. 119 del Tuel (Dlgs. 267/2000), all'art. 11 della L. 241/1990 nonché l' art. 24 della Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Belmonte Mezzagno , lì

Per l’Associazione/Società Per il Comune di Belmonte Mezzagno

 Il Presidente Il Funzionario Responsabile